

**Ai Clienti dello Studio
loro sedi**

Circolare n. 18

**Oggetto: certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro del settore privato
- chiarimenti sui nuovi adempimenti in capo al Datore di Lavoro**

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 17 del 21/09/2021 per fornire maggiori informazioni in merito alla gestione dei controlli nei luoghi di lavoro.

Come già anticipato il decreto, appena emanato, presenta alcune criticità interpretative, non ancora chiarite; Vi aggiorneremo non appena vi saranno i necessari chiarimenti.

Riepilogo della disciplina:

1. I datori di lavoro privati devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto;
2. Nel periodo **dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza dovuto al COVID-19, **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde;**
3. La disposizione del punto precedente si applica anche a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Quindi, ad esempio, anche il professionista che accede al luogo di lavoro, l'amministratore, il socio, il lavoratore somministrato, ecc., devono essere in possesso della certificazione verde;
4. Nell'ambito dei propri obblighi e funzioni, il **datore di lavoro, entro il 15 ottobre 2021**, dovrà definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Pur potendo procedere anche con controlli a campione, **questo studio consiglia di fare una verifica del possesso del Certificato Verde a tutta la popolazione lavorativa.** A tal fine si potrà procedere utilizzando l'app da scaricare:
 - a. Per android su <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US>
 - b. Per IOS su <https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117>.

- Il soggetto dedicato a svolgere i controlli può essere lo stesso datore di lavoro o un suo delegato (in allegato troverete l'atto formale da predisporre per delegare un collaboratore a svolgere tale attività di verifica). È consigliabile, al fine di evitare sanzioni, redigere un registro delle verifiche effettuate, firmato dal soggetto incaricato del controllo (anch'esso in allegato);
5. Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o siano privi della stessa al momento dell'accesso al luogo di lavoro, **sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;**
 6. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Data la complessità della normativa, se necessario, siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti anche in presenza;
 7. È pertanto possibile, per le aziende con meno di 15 dipendenti, sostituire temporaneamente il lavoratore privo della certificazione verde, stipulando un contratto a tempo determinato per sostituzione anche se di durata molto limitata;
 8. Ad ogni buon conto, è necessario evidenziare che **il lavoratore che accede al luogo di lavoro in violazione dell'obbligo del possesso della certificazione verde è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva;**
 9. Ai datori di lavoro che non svolgessero le dovute verifiche secondo le prescrizioni, ovvero che non adottassero le misure organizzative per accertare il possesso da parte dei lavoratori della certificazione verde entro il 15 ottobre **si applica una sanzione da 400 a 1.000 euro**, raddoppiata in caso di recidiva;
 10. Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.

Per ulteriori chiarimenti Vi preghiamo di contattare telefonicamente il nostro studio.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio associato*